

2. Il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso un aiuto all'ammasso privato è fissato a 110 000 t.

Articolo 2

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 3

Presentazione delle offerte

1. Il sottoperiodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1° luglio 2009 e termina il 6 luglio 2009 alle 11:00, ora di Bruxelles.

Il sottoperiodo di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale ha inizio il primo giorno lavorativo successivo al termine del sottoperiodo precedente e termina il 16 luglio 2009 alle 11:00, ora di Bruxelles.

2. Le offerte si riferiscono a un periodo di ammasso di 180 giorni.

3. Ogni offerta riguarda un quantitativo minimo di almeno 50 t.

4. L'operatore che partecipa a una gara per più categorie di olio o per recipienti depositati presso diversi indirizzi presenta un'offerta separata per ciascun caso.

5. Le offerte possono essere presentate esclusivamente in Spagna, Italia, Grecia, Francia e Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2009.

Articolo 4

Cauzioni

L'offerente costituisce una cauzione di 50 EUR per tonnellata di olio di oliva oggetto dell'offerta.

Articolo 5

Accorciamento della durata di validità dei contratti

In base all'andamento del mercato dell'olio di oliva e al prevedibile andamento futuro la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di abbreviare la durata dei contratti in corso e di adeguare di conseguenza l'importo dell'aiuto. Nel contratto con l'aggiudicatario è fatto riferimento a tale possibilità.

Articolo 6

Comunicazione delle offerte alla Commissione

A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli Stati membri comunicano separatamente alla Commissione tutte le offerte valide entro 24 ore dalla scadenza di ciascun sottoperiodo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

